

SERVIZI

*Psiconcologia,
quel sostegno
per vivere
la malattia
con maggiore
serenità*



► a pagina 2

OSPEDALI

*Nola, pronto
soccorso, blocco
operatorio,
emodinamica,
rianimazione*



► a pagina 3

PERFORMANCE

*Salute Mentale Asl Napoli 3 Sud
A Torre Annunziata la nuova
struttura residenziale*



► a pagina 6

Distretto sanitario di Portici n.34, apre il servizio di radiologia

Dal prossimo settembre parte anche il programma di screening per la prevenzione del carcinoma della mammella

Dal 2 luglio 2014 è attivo il servizio di radiologia nel poliambulatorio del distretto sanitario di Portici diretto da Salvatore Brancaccio. La struttura è stata inaugurata dal direttore generale Asl Napoli 3 Sud Maurizio D'Amora con i direttori sanitari (Giuseppe Russo) e amministrativo (Salvatore Panaro). Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Portici Nicola Marrone.

Il rinnovato servizio di radiologia è stato dotato di strumenti all'avanguardia:

- un sistema mammografico della general electric, mammografo senographe DMR;
- un avanzato sistema CR di rilevazione delle immagini e stampe digitali optilex 3010, stampante Fuji Film-



ry Pix 7000, server Hewlett ML 350 P 68, sviluppatrice Fuji Film Project CS;

- un apparato ortopantografico orthoralix Sd CEPH Philips;
- ecografo multidisciplinare general Electric Logic S7B Flow, dotato di sonda Convex C1-5-D, stampante colore e b/n.

In regime ambulatoriale verranno offerte all'utenza anche prestazioni mammografiche di servizio, ortopantografie, ecografie della mammella, internistiche, ginecologiche,

urologiche, degli organi superficiali, tiroide, ghiandole salivari, tessuto sottocutaneo, scroto, strutture muscolo-tendinee ed ecografia pediatrica (in particolare lo studio



dell'anca dei neonati per la prevenzione della displasia). Inoltre, è stata predisposta una sala radiologica per l'accoglienza futura di un tomografo con amplificatore di brillantezza da collegare al sistema di rilevazione delle immagini e stampe digitali, già predisposto che consentirà di avere a Portici una radiologia pubblica territoriale di primo livello.

Lo screening

Grazie al nuovo servizio di radiologia sarà data grande importanza alla prevenzione della patologia mammaria, ed in particolare del tumore al seno. Dal prossimo settembre sull'intero territorio della città porticinese sarà avviato un programma di screening per la prevenzione del cancro della mammella.

In base ai dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) quella al seno è la patologia tumorale più frequente nelle donne, rappresentando la seconda causa di morte in Europa.

Il rischio medio calcolato per le donne europee di sviluppare un cancro alla mammella nel corso della vita è di un caso su otto.

Le evidenze scientifiche dimostrano che l'azione più efficace nella lotta al cancro al seno è la diagnosi precoce; infatti, se diagnosticato allo stadio iniziale e trattato correttamente, il cancro al seno può essere vinto sino al 98% dei casi.

Tutte le interessate saranno invitate, come da linee guida



nazionali e regionali, mediante una lettera a domicilio ogni due anni.

La popolazione target (donne tra i 59 e i 69 anni) nel distretto di Portici è di 8.545 unità.

Qualora il test risultasse positivo, la paziente sarà accompagnata in un percorso di approfondimento diagnostico (test di II livello) ed in caso di necessità di intervento chirurgico, sarà supportata nella scelta dei centri di riferimento ospedalieri dell'Asl cui rivolgersi.

Una nuova sede per il 118

Il sindaco di Portici Nicola Marrone e il direttore del distretto sanitario n.34 Salvatore Brancaccio (su delega del direttore generale Asl Napoli 3 Sud) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale il comune concede in comodato d'uso per un periodo non inferiore ai 20 anni uno stabile in via Benedetto Croce. Gli obiettivi sono: 1. potenziare il servizio 118 con un'ambulanza di tipo A; 2. liberare gli spazi della Rsa allo scopo di utilizzare gli

stessi ai fini per i quali sono stati ristrutturati (un secondo modulo di ricovero per anziani di media intensità, un centro diurno per anziani al fine di completare l'offerta assistenziale). L'Asl si impegna a trasferire presso i locali in via Libertà 316 il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) e l'ambulatorio del dipartimento di salute mentale.

Si tratta di servizi aggiuntivi non previsti dal piano sanitario

Psiconcologia, quel sostegno per vivere la malattia con maggiore serenità

L'ambulatorio è attivo dal 2012 presso il distretto di Ercolano grazie all'impegno della dottoressa Rosa De Simone

■ Servizi

2

Periodico di Informazione Interna dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ■ Anno XIV ■ Numero 1/2 ■ Luglio 2014

La struttura operativa presso il distretto sanitario di Ercolano gode della segnalazione della Società italiana di psiconcologia.

La psiconcologia si occupa del malato come persona nella sua totalità (biologica, psichica, relazionale), che vede interrompere il suo percorso di vita da una patologia che evoca ancora, nonostante i notevoli progressi nelle cure, senso di morte e sofferenza. Non solo, quasi sempre quella stessa persona, ma anche in quelli che gli stanno vicino, a cominciare dai familiari, si trova ad affrontare interventi chirurgici, cure farmacologiche invasive che in molte occasioni comportano un mutamento del proprio corpo, dello stile di vita, aspettative, progettualità. Il risultato è la difficoltà ad adattarsi alla condizione imposta dalla malattia con la tendenza ad isolarsi e il crescere del senso di vulnerabilità.

Un percorso che inizia da lontano quello della dottoressa De Simone. Già dal 2010 a Volla, poi dal 2012

ad Ercolano "dove - dice - ho trovato grande collaborazione da parte dei medici di base.

"Il compito della Psiconcologia - continua la dottoressa De Simone - è aiutare il paziente ad accettare la malattia, a non viverla più come 'morte certa', ma come un evento che può essere affrontato e gestito; sostenerlo nel percorso terapeutico, contenere il disagio psichico e lo stress, con l'obiettivo di evitare lo strutturarsi di condizioni psicopatologiche che possono influenzare il decorso della malattia, intervenire sulla famiglia che vive anch'essa una rottura con la quotidianità abituale. L'obiettivo è cercare di garantire la migliore qualità di vita possibile per quel



paziente in quella fase del nuovo percorso caratterizzato dalla presenza della malattia.

Stesso discorso vale anche per diverse altre patologie cronico/degenerative,



come l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla

All'ambulatorio di Ercolano possono accedere pazienti provenienti dal territorio dell'Asl Napoli 3 Sud effettuando la prenotazione presso il Cup o le farmacie del territorio.

RIVOLTO

A pazienti adulti affetti da tumore, che sono nella fase della diagnosi, del pre/post-intervento chirurgico, dei trattamenti chemio e/o radioterapici, e nel periodo successivo, spesso lungo anni, di confronto con i controlli periodici, la paura delle recidive, il cambiamento dello stile di vita, delle relazioni.

- a pazienti adulti affetti da altra patologia organica cronica;

- ai loro familiari;
- alle famiglie di pazienti pediatrici affetti da tumori e malattie rare.

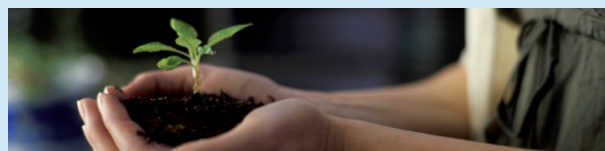
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

È necessaria la ricetta del medico di medicina generale con la seguente prescrizione: "cod. 94.09 colloquio psicologico clinico", come diagnosi deve essere indicata la patologia organica di cui si soffre; nel caso di un familiare basta indicare "per consulenza". Si può prenotare presso un qualsiasi Cup dell'Asl Napoli 3 Sud (in primis presso il Distretto Sanitario di Ercolano) o presso una farmacia del territorio Asl. Per i colloqui successivi al primo si prenota direttamente in Ambulatorio e/o presso il distretto di Ercolano, sempre con ricetta medica.

QUANTO COSTA OGNI COLLOQUIO

Il ticket da pagare, per i pazienti oncologici con esenzione 048, è di 5.00 € a colloquio. Per i pazienti affetti da altre patologie e per i familiari, sono da considerare la presenza o meno di altre eventuali esenzioni (per invalidità, per reddito, per patologie con esenzione 046, 050, 052, 053).

La previsione nel Piano oncologico nazionale



NON ISOLARTI, PARLANE, PUOI AIUTARE ED ESSERE AIUTATO

Il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro Anni 2011-2013" (Piano oncologico nazionale del ministero della salute) evidenzia, al paragrafo 3.2.7 Sviluppo della psiconcologia, che il 25-30% delle persone colpite da sofferenza psicologica caratterizzata in particolare dalla presenza di ansia, depressione

e da difficoltà di adattamento, che influenza negativamente la qualità di vita, l'aderenza ai trattamenti medici e la percezione degli effetti collaterali, la relazione medico-paziente, i tempi di degenza, di recupero e di riabilitazione. (...) L'attivazione, nelle diverse neoplasie e fasi di malattia, di percorsi psiconcologici di prevenzione cura e riabilitazione del disa-

gio emozionale, siano essi di supporto o più specificamente psicoterapeutici, risulta perciò fondamentale per il paziente e la sua famiglia.

Già nel materiale prodotto dalla commissione oncologica nazionale (d.m. 26.5.2004) dell'ottobre 2006, al paragrafo 7.5 sviluppo di un supporto psicologico al malato oncologico, veniva indicato come (...) Azioni prioritarie: promuovere l'attivazione di servizi o attività di supporto psicologico mediante personale specificamente formato e dedicato; (...).

Disciplina giovane

Si tratta di una disciplina relativamente giovane. Nel 1950 al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York viene istituito un servizio specifico dedicato ad alleviare la sofferenza psicologica per i pazienti oncologici e, nel 1960, a Londra si istituisce il primo hospice come luogo di trattamento del dolore e dell'accudimento del paziente in fase terminale, non solo dal punto di vista medico ma anche psicosociale.

Ambulatorio di psiconcologia e delle patologie organiche croniche

via Marittima, 3 (Presso il Distretto Sanitario di Ercolano)
tel. 081/5509690
Responsabile Dott.ssa Rosa De Simone
r.desimone@asnapoli3sud.it

Nola, pronto soccorso, blocco operatorio, emodinamica, rianimazione

Prende forma la nuova struttura ospedaliera nolana; intanto, è in funzione la piccola cappella dell'ospedale ed è stata delocalizzata al secondo piano l'ortopedia; un reparto in grado di offrire cure e comfort adeguati

Gli ospedali riuniti area nolana sono un cantiere in pieno fermento e promettono una vera rivoluzione prima delle vacanze estive.

In queste ore all'ospedale di Nola sono in consegna il nuovo pronto soccorso, il nuovo complesso operatorio e la rianimazione (virtualmente completati, hanno bisogno solo di pulizie e arredi). Ha preso avvio anche l'opera di realizzazione della emodinamica che renderà completa ed avanzatissima l'offerta sanitaria della struttura ospedaliera nolana.

Inoltre, a fari spenti e senza proclami, da pochi giorni sono in funzione la piccola cappella ospedaliera ed è stata strategicamente delocalizzata l'ortopedia che era l'ultimo reparto sin qui mai interessato da processi di ristrutturazione.

Più che un Ospedale quello di Nola assomiglia ad un mega cantiere - spiega il direttore sanitario Luigi Stella Alfano - Oramai siamo quasi giunti alla fine dell'opera e una buona luce è sempre più vicina. La Chiesetta interna era un impegno e ha trovato una sistemazione decorosa per il momento al 3° piano in attesa della sua collocazione definitiva al piano terra in una zona che comprenderà l'intera realizzazione del complesso mortuario e religioso. Per intanto ogni utente ed ogni famiglia possono raccogliersi in preghiera con riservatezza in un ambiente idoneo e molto accogliente.

La Ortopedia, invece, era l'ultimo punto critico del presidio ospedaliero Nola. D'intesa con il direttore generale D'Amora ed il direttore sanitario Giuseppe Russo è stata sistemata



al 2° piano in una nuova zona di degenza adiacente l'oncologia. Stessi posti letto, sedici, ma comfort finalmente adeguato e requisiti rispettati per una struttura che accoglie la traumatologia di tutta la zona est della Azienda Napoli 3 Sud con una utenza record di oltre 600mila abitanti.

Un pronto soccorso ogni sette minuti, due ricoveri ogni ora - aggiunge Alfano - quello di Nola si afferma sempre di più come insostituibile punto di riferimento insostituibile per la popolazione dell'area. Una grande struttura con difficoltà organizzative e gestionali. Un'opera in continua e veloce evoluzione.

Che sia proprio così non lo nasconde il direttore generale Maurizio D'Amora, pronto ad accogliere le istanze dei cittadini della zona nolano-vesuviana. Con altre novità in rapido divenire.

L'ortopedia andava adeguata ad ogni costo - ammette il direttore generale D'Amora - ora dovremo trovare i fondi per rifare l'originario reparto completamente nuovo con a fianco un adeguato spazio assistenziale per l'urologia che andrà dove oggi abbiamo ospitato provvisoriamente la Cappella. Il servizio tecnico è al lavoro. Per fine settembre l'emodinamica di Nola sarà realtà. Poi sarà tempo di completare tutte le azioni sin qui messe in

no-infantile. E nell'attuale zona di pronto soccorso troveranno finalmente spazio dignitoso le tante altre attività sin qui sacrificate. Così Nola avrà cambiato faccia per sempre.

Ultima e non a margine l'opera di messa in sicurezza della pneumologia di Pollena, accorpata da due anni con la medicina e ora pronta a ritornare nella sua sede naturale per fare spazio alle degenze unificate medicina-lungodegenza



che il Piano sanitario regionale ha disegnato nel 2010 per l'ospedale Apicella.

Ospedale di Boscotrecase

Il Cardinale Sepe benedice la terza sala operatoria

Il Cardinale di Napoli Crescenzo Sepe ha inaugurato la terza sala operatoria del presidio ospedaliero di Boscotrecase.

Hanno partecipato alla cerimonia il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Maurizio D'Amora i direttori Giuseppe Russo (sanitario) e Salvatore Panaro (amministrativo) con il direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione di presidio Giuseppe Oriolo.

Il blocco operatorio dell'ospedale di Boscotrecase si estende su una superficie di 1.000 mq ed è composta da tre sale principali, di una saletta per la piccola chirurgia, di un centro per la sterilizzazione dotato di tre autoclavi a vapore, di una sala risveglio con tre letti e con dotazione di monitoraggio delle funzioni vitali, di quattro depositi per i materiali di consumo oltre che di ambienti per il personale e per i contatti con l'utenza.

Nei sette anni, durante i quali la chirurgia è stata effettuata su due sole sale operatorie, gli interventi sono stati 25.000 con una media di 14 sedute settimanali. Cinque le chirurgie afferenti: generale, ortopedia, orl, ostetricia e ginecologia, oculistica e utic per il posizionamento di pacemaker temporanei e definitivi.



Accordo Asl - Comune, di nuovo disponibili i locali del poliambulatorio di Meta

Un successo per entrambi le parti. Solo due anni fa sembrava inevitabile la chiusura della struttura causa l'unilaterale decisione del comune di occupare parte della struttura per trasferirvi alcuni uffici

Distretti

4

Con la firma della nuova convenzione tra Asl Napoli 3 Sud e comune di Meta si è finalmente conclusa la vicenda che ha visto contrapposte le due amministrazioni per tre anni. Motivo del contendere la disponibilità dei locali del poliambulatorio di Meta.

I termini dell'accordo sono chiari e rappresentano un successo per entrambi le parti considerato che solo due anni fa sem-

brava inevitabile la chiusura della struttura causa l'unilaterale decisione del comune di occupare parte dei locali per trasferirvi alcuni uffici. Con l'accordo sottoscritto l'amministrazione comunale concede all'Asl il locale in comodato d'uso per dieci anni a fronte di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la possibilità di modulare gli interni ed adattarli alle esigenze dei servizi offerti.

La vicenda ebbe inizio a fine maggio 2011 quando, senza alcun preavviso (solo una comunicazione inviata via fax pochi giorni prima dello sgombero forzato e rimbalzata tra vari uffici della sede centrale Asl), il comune di Meta, dando seguito ad una sentenza del Tar annunciava che il giovedì successivo sarebbe stata avviata l'occupazione dei locali. E così avvenne. Un fulmine a ciel sereno.



Personale tecnico del comune, legali e forze dell'ordine si presentarono nella struttura e, senza tenere conto che in quel momento era pienamente operativa con personale al lavoro ed utenti che, peraltro, furono costretti ad assistere sgomenti ed impauriti alle operazioni, diedero seguito all'ordinanza.

Un'azione che riprese alcuni giorni dopo che di fatto sospendeva servizi essenziali non solo per i cittadini di Meta, ma anche per i residenti di tutti gli altri comuni della penisola sorrentina e della Costiera amalfitana più vicini.

L'allora commissario straordinario dell'Asl convocò una conferenza dei servizi nel corso della quale e a seguito delle vibranti proteste degli altri sindaci della Penisola, si stabilì di sospendere la procedura di sgombero dei locali dando, contestualmente, incarico ad una commissione mista Asl comune di trovare un'intesa sui locali da restituire all'amministrazione comunale. Successivamente furono fatti altri incontri caratterizzati da grande confusione soprattutto a causa dell'indecisione dei vertici comunali su quali e quanti uffici trasferire.

Nel tempo intercorso restarono incomprensibilmente chiusi ed inutilizzati locali sgomberati fin dall'estate 2012 quando, ancora senza preavviso, il comune riavviò la procedura di sgombero occupando altri locali e sottraendo alla disponibilità dell'Asl oltre un terzo della

superficie. Nel contempo lo stesso ente comunale affermava che era propria intenzione voler rilanciare il poliambulatorio e richiedeva il ripristino della attività sospese auspicando, addirittura, l'implementazione di nuovi servizi.

Difronte a queste contraddizioni non restava che sperare in una nuova amministrazione comunale che rivedesse le proprie posizioni facendosi responsabilmente carico del problema e prospettando nuovi scenari risolutivi.

L'abnegazione e il senso di responsabilità del personale hanno consentito di mantenere attivi i servizi fondamentali limitando per quanto possibile disagio all'utenza.

Pur mortificato nella propria professionalità per le precarie condizioni lavorative cui è stato costretto ad operare, è sempre stato fiducioso nell'attesa di un'adeguata definizione della vertenza che finalmente è arrivata agli inizi di giugno con la sottoscrizione della nuova condizione. Un ringraziamento al sindaco di Meta e agli operatori del poliambulatorio per la dedizione mostrata.



Servizi sanitari erogati poliambulatorio Meta - via del Lauro



UNITÀ OPERATIVA ASSISTENZA ANZIANI
svolge attività rivolte a favore della popolazione ultrasessantacinquenne.

L'unità operativa assicura il ricevimento dell'utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

UNITÀ OPERATIVA MATERNO INFANTILE
le sue attività sono rivolte alla promozione della salute della donna, compresa la procreazione responsabile (visite specialistiche, prestazioni strumentali, colloqui, etc).

L'unità operativa assicura il ricevimento dell'uten-

za dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:30 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30 (escluso periodo estivo).

UFFICIO SOCIO-SANITARIO

risponde alle attività previste dalla vigente normativa e regolamenti Asl

Nella struttura si svolgono attività di poliambulatorio con branche di specialistica (ostetricia e ginecologia, neuropsichiatria infantile, geriatria, cardiologia, pneumologia, allergologia, ortopedia1 e ortopedia2).

È attivo un punto Cup informatizzato dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 12:00 e il lunedì e il mercoledì 15:00 e 17:00.

È sede della continuità assistenziale per i comuni di Meta, Piano di Sorrento Sant'Agnello e Sorrento

Il servizio è attivo nelle ore notturne (20:00 - 8:00) o nei giorni festivi (8:00 - 20:00) e prefestivi (10:00 - 8:00).

Prevenzione della corruzione, il ruolo della vedetta civica (wistleblower)

a cura di Angela Improta - Direttore servizio relazione con il pubblico, responsabile aziendale anticorruzione

L'Asl Napoli 3 Sud in osservanza alla legge anticorruzione del 13 novembre 2012, n.190 ha adottato un complesso ed articolato sistema di atti, tra loro complementari ed interdipendenti.

In questo ambito riveste particolare interesse il fenomeno del Wistleblowing. Il Wistleblower è colui il quale riferisce di un illecito compiuto (o a compiersi), in danno delle istituzioni del quale sia stato diretto testimone, nell'esercizio delle proprie funzioni all'interno della propria organizzazione lavorativa.

Il termine è anglosassone e deriva dall'inglese blow the whistle (soffiare nel fischietto appunto) e si riferisce all'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o un'infrazione.

L'azienda per rendere meglio il concetto in italiano introduce l'espressione vedetta civica, scelta da Libera (Associazione italiana per la lotta contro tutte le mafie).

SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI DA PARTE DEL DIPENDENTE. TUTELA VEDETTA CIVICA

L'articolo 1. comma 51. della Legge 190/2012 ha previsto l'inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo n. 165/2001, in merito alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione la nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro. In base a tale disciplina il



dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare, ovvero l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.

La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta ferma che l'amministrazione deve

prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata:

1. al responsabile della prevenzione della corruzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto;
2. al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
3. all'Upd che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
4. all'ufficio legale che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica

amministrazione;

5. all'Ispettorato della funzione pubblica, il quale valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può altresì darne notizia:

1. all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nell'amministrazione;
2. al Comitato unico di garanzia (Cug);
3. riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
4. il dipendente può, infine, agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione per ottenere:
 - a) un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;

- b) l'annullamento davanti al Tar dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- c) risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Per quanta sopra ed in conformità con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud ha istituito un canale differenziato e riservato per ricevere tali segnalazioni da parte dei dipendenti, mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: vedettacivica@asnapoli3sud.it

utilizzando apposita modulistica secondo gli indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, scaricabile dal link prevenzione corruzione del sito Istituzionale.

Per chi ha difficoltà ad utilizzare la posta elettronica la comunicazione della vedetta civica potrà pervenire per posta interna/esterna, ma anche per fax 081/8729032.

Il Direttore UOC Relazioni con il Pubblico, responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione rimane a disposizione per ogni approfondimento.

Direttore UOC Relazioni con il Pubblico

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Responsabile Trasparenza Dr.ssa Angela Improta tel. 081/8729029 FAX 081/8729032

Salute Mentale Asl Napoli 3 Sud A Torre Annunziata la nuova struttura residenziale

L'inaugurazione con il vescovo di Napoli Lucio Lemmo e il direttore generale Maurizio D'Amora

Lo scorso 28 maggio 2014 è stata ufficialmente inaugurata la struttura residenziale per la salute mentale di Torre Annunziata in piazza E. Cesaro n. 27, presso l'ex ospedale della città.

La nuova residenza, diretta dalla dottoressa Vincenza Alfano e dai coordinatori Carla Ambrosio, Aniello Paciello e Francesco Villani, già operativa da qualche mese, è uno dei simboli dello sforzo che l'Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud sta compiendo per garantire l'assistenza più qualificata anche in un momento di difficoltà



finanziaria dovuta alla revisione della spesa in vista del recupero del deficit.

L'intervento è ancora più significativo perché rivolto a persone che,

per le loro difficoltà, costituiscono parte della fascia di popolazione più

fragile ed a maggior rischio di emarginazione e di esclusione dai circuiti assistenziali.

La struttura residenziale intitolata a San Giovanni di Dio è stata benedetta da sua eccellenza Monsignor Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliario di Napoli.

Alla cerimonia sono intervenuti il direttore generale dell'Asl Na 3 Sud Maurizio D'Amora, i direttori sanitario Giuseppe Russo e amministrativo Salvatore Panaro, il direttore del dipartimento di salute mentale Manlio Grimaldi, le autorità del territorio.

Centro geriatrico Villa delle Terrazze, la festa dell'estate conclude il ciclo delle attività riabilitative



Mercoledì 9 luglio si è tenuta presso il centro geriatrico Villa delle Terrazze di Torre del Greco (Distretto Sanitario 57) la festa dell'estate.

Come ogni anno i protagonisti sono stati gli anziani residenti, i loro familiari, gli operatori dell'Asl Napoli 3 Sud, della Coop Nuova Sair e del Consorzio Confini che prestano i servizi di nursing, socio-riabilitativi e assistenziali.

La festa dell'estate conclude il ciclo di attività socio-riabilitative svoltesi durante l'anno presso il centro. Quest'anno l'appuntamento conviviale conclude anche il progetto Café in Care a sostegno delle persone affette da sindrome dementigene, finanziato dalla Regione Campania.

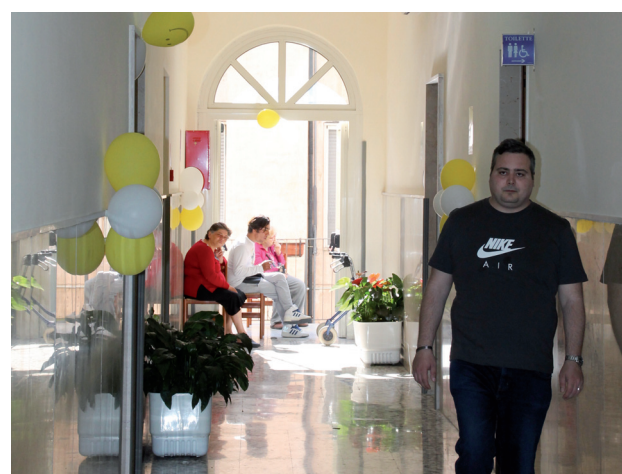
La festa è iniziata alle 18:30 con l'apertura al pubblico della struttura, ai familiari dei pazienti, ai dirigenti Asl Napoli 3 Sud e ai rappresentanti dell'associazionismo del territorio. Poi, la visita guidata al laboratorio artistico I Vesuviani, alle terrazze e ai giardini della struttura.

Durante la serata è stata anche presentata la Banca del Tempo, una non banca che dona tempo ai

caregiver di persone fragili iscritti all'Associazione di Volontariato I Vesuviani. Per info www.bdti-vesuviani.it

Per finire un piccolo rinfresco sulla terrazza maggiore. La festa si concluderà con Milonga Mayor - contro lo stigma, a favore degli anziani del Centro Geriatrico. La milonga conclude il progetto di espressione corporea e pittorica con il tango realizzato nell'ambito delle attività riabilitative dagli operatori della Rsa per e con gli anziani residenti a Villa delle Terrazze.

Durante la serata sono state esposte le opere pittoriche dei pazienti coinvolti nel progetto.



Applicazione art. 16 D.Lgs. 503/1992

di Chiara Di Biase - Direttore Servizio Affari Legali Asl Napoli 3 Sud

Con la nota prot. n. 5399 del 9.5.2014 il Direttore del Servizio GRU, rispetto all'istanza di trattenimento in servizio prodotta dal dott. Massimino Michele Lauri, assume che "l'art. 9 c. 31 del DL 78/2010, convertito in L. 133/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni e pertanto possono essere disposti nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente" e che "nelle regioni sottoposte al piano di rientro, la legge 189/2012 ha previsto una deroga al blocco del turn over introdotto dalla L. 163/2010 di conversione del D.L. 125/2010. La deroga assunzionale per l'area di emergenza urgenza è stata disposta nel limite del 15% del personale cessato in tutta la Regione Campania pertanto le uniche assunzioni previste per l'Azienda sono relative a carenze di anestesista, rianimazione e pronto soccorso".

Rispetto al predetto assunto, la S.V. chiede parere all'avvocatura aziendale. È necessario, in via preliminare, riportare i riferimenti normativi vigenti. L'art. 9 comma 31 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 133/2010, dispone: "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".

L'art. 16 del D. Lgs 503/1992, nel testo vigente all'esito dell'entrata in vigore dell'articolo 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, dell'articolo 33 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente dell'articolo 72, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, nonché dell'articolo 34, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede: "1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. [È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I pe-



riodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.]

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età".

La Legge 19 febbraio 1981, n. 27 disciplina le "Provvidenze per il personale di magistratura".

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 6 Marzo 2013 ha sancito "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 15 nonies, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordinamento della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 11. 23 ottobre 1992 n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 l. 23 ottobre 1992 n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 l. 4 novembre 2010 n. 183 - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età".

Nella giurisprudenza della Corte "è ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate, nel senso che, mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997). Peraltro, il problema della tutela del conseguimento del minimo pensionistico è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la cui previsione è rimessa "al legislatore nella sua più ampia discrezionalità" (sentenza n. 195 del 2000), la quale può incontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. Comunque, anche la suddetta deroga incontra a sua volta dei limiti fisiologici - definiti da questa Corte come "energia compatibile con la prosecuzione del rapporto" (sentenza n. 444 del 1990) - oltre i quali neppure l'esigenza di tutelare il bene primario in oggetto può spingersi. Nel corso del tempo, detto limite fisiologico si è spostato in avanti, anche grazie alla giurisprudenza di questa Corte, la quale è stata al contempo costante nel ribadire che il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico mentre non gode di analoga protezione l'incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del massimo (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000).

Peraltro, all'univoco indirizzo descritto non ha fatto seguito un puntuale adeguamento delle diverse legislazioni di settore succedutesi nel tempo, per cui - anche nella normativa attualmente in esame riguardante i dirigenti medici del S.S.N., ivi compresi i responsabili di struttura complessa - la permanenza in deroga fino al settantesimo anno di età al fine del conseguimento del diritto minimo alla pensione non era contemplata. Ne consegue che, per

questa parte il suindicato combinato normativo vigente al momento della cessazione dal servizio del dirigente sanitario di cui si tratta, risulta in contrasto con l'art. 38, secondo comma, cost., nei termini dianzi detti. Viceversa, la modifica introdotta con l'art. 22 della l. n. 183 del 2010 risulta contenuta - sotto i profili evocati - entro i limiti della discrezionalità del legislatore in subiecta materia. Analogamente non sono costituzionalmente tutelati né un indiscriminato ed incondizionato diritto alla reintegrazione in servizio, senza alcuna considerazione delle esigenze organizzative dell'ente datore di lavoro né un diritto alla conferma nel medesimo incarico dirigenziale ricoperto dall'interessato all'atto della cessazione del servizio (lad-dove, ad esempio, venissero a mancare i requisiti oppure il posto di funzione non fosse più disponibile).

Infatti, nell'ambito della p.a. e dei servizi pubblici i principi di buon andamento e di ragione-volezza di cui agli art. 97 e 3 cost. si realizzano di regola proprio attraverso la previsione di appropriati requisiti per l'accesso alle diverse funzioni dirigenziali, la coerenza tra dotazioni organiche ed assunzioni, il ragionevole bilanciamento tra tipi di funzioni attribuiti alle diverse figure professionali ed età-limite per il loro svolgimento, (Corte Costituzionale n. 33/2013).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio trattamento Personale, con riferimento al decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in legge n. 133 del 2008, è intervenuto con la circolare n. 10, DFP-0047097-20/10/2008, destinata alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Con il predetto, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, sono state previste importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed è stata disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.

Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del decreto.

Considerata la complessità e la delicatezza delle innovazioni, il Dipartimento ha ritenuto si ritene opportuno fornire alcuni indirizzi applicativi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le innovazioni contenute nel predetto articolo possono essere distinte in tre parti:

1. Le disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
2. Le disposizioni relative al trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
3. Le disposizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

Le disposizioni che interessano ai fini della fattispecie sottoposta all'esame dell'avvocatura sono quelle relative al trattenimento in servizio. I commi da 7 a 10 dell'art. 72 del d.l. n. 112 hanno innovato la disciplina di cui all'art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, modificando il regime dei trattenimenti in servizio.

Mentre secondo la disciplina previgente, in caso di domanda, l'amministrazione non era titolare di discrezionalità nel disporre il trattenimento, dovendolo in ogni caso accordare, in base al nuovo regime l'istanza di trattenimento è soggetta a valutazione discrezionale e quindi può non essere accolta dal datore di lavoro.

La valutazione deve tener conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi.

In proposito, è opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi, in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. n.

■ segue a pag. 8

165 del 2001 dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall'autorità politica o dagli organi di indirizzo.

Nel compiere le valutazioni, che dovranno trovare riscontro nella motivazione dell'atto, sarà opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito.

Considerato che, in base alla normativa vigente, il trattenimento in servizio viene disposto in relazione alle esigenze dell'amministrazione e che il citato art. 16 stabilisce che esso può avere la durata massima di un biennio, lo stesso può essere motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.

La nuova disposizione fissa poi dei termini per la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato e, cioè, dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. La previsione di tali termini è funzionale alle esigenze organizzative dell'amministrazione, che deve poter compiere una valutazione a medio termine nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali. In tale contesto si spiegano anche le norme di cui ai commi 9 e 10 che prevedono interventi di riesame di fattispecie già concesse, in quanto riferite a trattenimenti in servizio con decorrenze spostate nel tempo, che quindi devono essere rivalutate anche al fine di rendere reale ed immediata l'efficacia del nuovo regime.

Occorre evidenziare che l'applicazione delle norme esaminate deve essere raccordata con la nuova disciplina sulla risoluzione del contratto di lavoro contenuta nel comma 11 dell'art. 72 in riferimento a quei dipendenti che maturano il requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni.

In linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, in caso di domanda, l'amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: "Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale". 3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11). Il comma 11 dell'art. 72 prevede che: "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente. le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari."

Essa accorda all'amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, in occasione del raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni.

La norma riguarda il personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale. Per chiara previsione di legge, essa non si applica ai magistrati ed ai professori universitari.

La norma non stabilisce criteri o limiti per la facoltà di risoluzione, ponendo quali uniche condizioni il requisito del compimento dell'anzianità contributiva e la necessità di rispettare il termine di preavviso di 6 mesi. E' comunque auspicabile che ciascuna amministrazione, prima di procedere

all'applicazione della disciplina, adotti dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Analogamente a quanto detto a proposito dei trattenimenti in servizio, tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o comunque adottati dall'autorità politica. Tra questi criteri possono ad esempio considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione anche in applicazione dell'art. 74 del d.l. n. 112 del 2008.

La disposizione statuisce che rimane fermo "quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici". Ciò significa che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione anticipandola, ma tale decorrenza rimane ferma, con la conseguenza che l'amministrazione - nel caso in cui abbia deciso di farlo ... deve esercitare la facoltà tenendo conto di tale decorrenza evitando che, cessato il rapporto di lavoro per effetto della scelta datoriale, il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale.

Considerato che la legge non ha previsto un regime transitorio, la disposizione è immediatamente applicabile. Pertanto, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, le amministrazioni possono procedere a risolvere il contratto di lavoro nei confronti di quei dipendenti, dirigenti o non dirigenti, che al momento dell'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008) hanno già maturato la pre-scritta anzianità contributiva e nei confronti di coloro che la matureranno successivamente.

Per quanto riguarda il personale dirigenziale, le amministrazioni dovranno tener conto delle nuove disposizioni al momento in cui conferiscono l'incarico a favore di dirigenti prossimi alla maturazione del requisito. Quindi, se l'amministrazione intende conservare la facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi, deve evidenziarlo in apposita disposizione nell'ambito del provvedimento di attribuzione dell'incarico. Ciò significa che - per tale ipotesi - il provvedimento deve far salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 11, del D. L. n. 112/2008 in ordine alla possibilità di risolvere il rapporto di lavoro in occasione della maturazione del requisito contributivo. In mancanza di tale specificazione, nel rispetto dei principi della buona fede e della correttezza, l'amministrazione dovrà astenersi dall'esercitare la facoltà di risoluzione. Naturalmente, resta ferma l'osservanza della disciplina vigente sui limiti massimi di età.

La risoluzione può essere operata in occasione del compimento dei 40 anni di contributi, nel rispetto del termine di preavviso (e, se si tratta di dirigente, delle disposizioni contenute nel provvedimento di incarico dirigenziale). In sede di prima applicazione della normativa ciascuna amministrazione dovrà decidere anche se intenda avvalersi della facoltà di risoluzione nei confronti del dirigente che abbia maturato i 40 anni di contributi o che li maturi nei sei mesi successivi; qualora decida di risolvere il rapporto, dovrà ovviamente rispettare il termine di preavviso.

La norma deve essere raccordata con quanto previsto dai commi da 7 a 10 del medesimo art. 72. Considerata la mancanza di una disposizione transitoria, il comma 11 è immediatamente operante sia nei casi in cui per il dipendente è stato già disposto il trattenimento in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legge sia nei casi in cui questo viene disposto con decorrenza entro l'anno 2008, sia in riferimento alle ipotesi in cui il trattenimento viene concesso in base alla nuova disciplina. E' chiaro che le amministrazioni debbono evitare di porre in essere comportamenti incoerenti o contraddittori che facilmente possono generare contenzioso.

Pertanto, se il dipendente prossimo al compimento dell'età pensionabile presenta domanda di trattenimento, nel caso in cui l'amministrazione intendesse risolvere il contratto al momento del compimento del requisito contributivo, dovrebbe accordare il trattenimento per il tempo mancante al compimento dei 40 anni. Le amministrazioni, cioè, debbono evitare di concedere il trattenimento per un certo periodo e successivamente esercitare

la facoltà di risolvere il contratto poiché ciò eviterebbe una condotta incoerente, contraria ai principi della buona fede e della correttezza, suscettibile di essere censurata in sede giudiziale.

Sulla portata e le ragioni sottese alla novella introdotta dall'art. 72 del d.l. 112 del 2008 sull'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato (anche in regime di diritto pubblico) delineato dall'art. 16 del D. Lgs. 503 del 1992, è intervenuto il Consiglio di Stato, puntualizzando in numerose pronunce (per tutte, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2518 e 24 gennaio 2011, n. 479), che tale norma si propone di risolvere la delicata questione del bilanciamento fra l'interesse privato al trattenimento in servizio e l'interesse pubblico alla salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione di appartenenza.

Tanto, tenuto anche conto dell'evidente finalità di contenimento dei costi del personale nel settore pubblico che caratterizzano i più recenti interventi normativi in subjecta materia.

Alla luce della sopravvenuta è dato ricavare che l'istituto del trattenimento in servizio ha ormai assunto un carattere di eccezionalità in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica che hanno ispirato e informato l'intero impianto normativo sotteso alla disciplina di cui al D. L. 112, cit., e, segnatamente, alla disciplina di cui al Capo II di tale decreto, nel cui ambito è collocato il più volte richiamato art. 72 (in tal senso: Cons. Stato, sent. 479/2011, cit.).

Poiché è questa la ratio sottesa al richiamato intervento normativo, ne consegue che l'ipotesi ordinaria è quella della mancata attivazione dell'istituto del trattenimento (ipotesi ricorrendo la quale l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione sarà limitata all'insussistenza di particolari esigenze organizzative e funzionali le quali inducano a decidere in tal senso), mentre all'ipotesi del trattenimento sarà da riconoscere carattere di eccezionalità, con la necessità di esplicitare in modo adeguato le relative ragioni giustificatrici, conferendo rilievo preminente alle esigenze dell'amministrazione lato sensu intese.

Ebbene, rispetto a tali esigenze "la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti" rappresenta - se del caso - un criterio giustificativo necessario, ma non già la ragione determinante della scelta.

Si tratta infatti di dar corso ad un'ipotesi eccezionale di provvista di personale che deve essere adeguatamente giustificata da oggettivi e concreti fatti organizzativi, tali da imporre che si faccia ricorso ad un tale particolare strumento eccezionale. L'esternazione della giustificazione di una tale scelta - insieme a quella sugli altri elementi richiesti, a seguire, dalla disposizione - è necessaria per dar conto del come e perché l'Amministrazione si determini, derogando alle esigenze di risparmio perseguite dalla legge, a seguire questa speciale via.

Non così è quando l'Amministrazione si determini in senso negativo, ricorrendo allora la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età, che non richiede una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell'interessato. È stata dunque, con l'innovazione del 2008, introdotta nuova disciplina, che ha invertito il rapporto tra regola ed eccezione della legislazione del 1992. L'uso del termine "facoltà" descrive attualmente null'altro, se non la possibilità, da parte dell'interessato, di domandare all'Amministrazione il trattenimento in servizio, ma non più un diritto a permanere nell'ufficio. La struttura della fattispecie definita dalla nuova disposizione configura come eccezionale e soggetto a rigorose condizioni l'accoglimento dell'istanza di trattenimento.

Applicando questi principi, oramai pacificamente sedimentati nella giurisprudenza, al caso di specie, ne deriva che, qualora l'Amministrazione intenda accogliere l'istanza di trattenimento in servizio del dott. Lauri, dovrà adeguatamente e sufficientemente motivare il relativo provvedimento nel rispetto, innanzitutto, alla ratio della norma (risparmio di spesa) ed eventualmente con riferimento allo scopo di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio mediante la valorizzazione della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti.

Si confida di aver offerto un utile contributo alla soluzione della problematica e si resta disponibili per l'approfondimento di ulteriori aspetti della disciplina di dettaglio che eventualmente si riterrà di evidenziare.